



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 34 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONE EX ART.20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 100 DEL 16/06/2017.

L'anno 2024 , il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott.ssa Pisano Cristiana	Sindaco	Presente
Benfatto Michele	Consigliere	Presente
geom. Dreossi Daniele	Consigliere	Presente
Messineo Alessandra	Consigliere	Assente
Muset Massimo	Consigliere	Presente
Tosoratti Rosanna	Consigliere	Presente
Silvestri Simone	Consigliere	Presente
Cattarin Fabio	Consigliere	Presente
Vidali Roberto	Consigliere	Assente
Greggio Luigino	Consigliere	Presente
Cuzzi Maurizio	Consigliere	Presente
Lister Paola	Consigliere	Presente
Passantino Gabriella	Consigliere	Presente
Fazari Piero	Consigliere	Presente
Tonon Andrea	Consigliere	Assente
Spagnolo Pia	Consigliere	Presente
dott. Benella Enrico	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Rossi dott.ssa Monica.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Pisano dott.ssa Cristiana nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

RELAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (cd.TUSP), con Deliberazione Consiliare n. 27 del 25/10/2017, il Comune ha approvato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, tenuto conto anche delle Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Del. n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017).

Il TUSP prevede all'art. 20, oltre che la revisione straordinaria sopra indicata, anche l'obbligo di effettuare una revisione periodica (cd. ordinaria) delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Trattasi di adempimento da effettuarsi annualmente, ai sensi del suddetto art. 20, a decorrere dall'anno 2018 (art. 26 c. 11 del TUSP), con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno precedente.

A fine anno 2022, il Comune ha effettuato la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022 (D.C.C. n. 47 del 19/12/2023), *avente come esito il mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione* sulla base delle indicazioni all'epoca esistenti, ovvero indicazioni fornite dalla Corte dei Conti.

Ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, il Dipartimento del Tesoro comunicava la pubblicazione sul proprio sito degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, adottate d'intesa con la Corte dei Conti, per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del TUSP). Tali indirizzi sono stati confermati anche il corrente anno, come da comunicazione pubblicata sul portale del MEF–Dipartimento del Tesoro in data 12/11/2024. A tal fine, sul medesimo portale sono stati pubblicati – come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti – apposite schede in formato elaborabile, utilizzate per la predisposizione degli allegati alla proposta di deliberazione avente ad oggetto la revisione ordinaria da effettuare per l'anno corrente entro il 31/12/2024.

Visti gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022 approvata dal Comune di Fogliano Redipuglia (D.C.C. n. 47 del 19/12/2023, si propone di confermare il mantenimento di tutte le partecipazioni senza interventi di razionalizzazione (ad es.: cessione /della partecipazione societaria, recesso dalla società, messa in liquidazione della società, etc...) anche per l'anno corrente in relazione alle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2023, fornendo al contempo un aggiornamento della situazione rispetto alla revisione ordinaria operata l'anno precedente.

In relazione al corrente anno, in particolare, l'ambito di analisi si focalizza sulle società detenute direttamente dal Comune, dal momento che non si riscontrano, ai fini della revisione ordinaria, partecipazioni indirette in base alla definizione fornita dal d.lgs. n. 175/2016.

A tale ultimo riguardo, infatti:

- per “partecipazione indiretta” si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica” (art. 2, comma 1, lett. g);
- per “controllo” si intende “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b);

- per “società a controllo pubblico” si intendono “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” (art. 2, comma 1, lett. m); Alla data del 31/12/2023 le partecipazioni detenute dal Comune risultavano pertanto le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Denominazione Società	% Quota di partecipazione	Partecipazioni	Note
IRISACQUA Società a responsabilità limitata	2,5170%	La società <u>non detiene</u> partecipazioni societarie	Società “in house” partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Fogliano Redipuglia SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni	1,56%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 51% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Fogliano Redipuglia, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016 art. 8). SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
Autoservizi F.V.G. Società per azioni - SAF	0,02%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 22,11% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Fogliano Redipuglia, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016, art. 8) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione	2,5378%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Ronchi dei Legionari. SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata	2,54%	Società che rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP, alla quale <u>non si applicano</u> le disposizioni di cui all'art. 20	Società mista pubblica/privata avente natura di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO

Relativamente alle suddette società partecipate direttamente, fermo restando quanto riportato nelle rispettive schede allegate, si rileva quanto segue:

GAL CARSO – LAS KRAS

Trattasi di una S.c.ar.l. mista (50% pubblica e 50% privata) rientrante nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP, rientrante nella fattispecie dei G.A.L. (Gruppi di Azione Locale).

Le suddette tipologie di società sono state interessate dalle modifiche introdotte dalla Legge 145/2018 (art. 1 comma 724), che all'art. 26 del TUSP, introducendo il nuovo comma 6-bis, ha previsto che le disposizioni dell'art. 20 del TUSP non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6.

Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA e Arriva Udine SpA (ex AUTOSERVIZI FVG SpA – SAF).

Si tratta di società partecipate dal Comune in virtù della liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia, a seguito assegnazione quota societaria ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016. Le società svolgono il

servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale, ma su un territorio differente e con collegamenti a livello sovra-comunale.

Al riguardo si specifica che le società, insieme a ATAP Spa (TPL nel territorio della provincia di Pordenone) e Trieste Trasporti Spa (TPL nel territorio della provincia di Trieste), hanno costituito la “TPL FVG S.c.ar.l.” al fine di rafforzare il sistema di trasporto pubblico regionale mediante l’integrazione delle quattro società presenti sui diversi territori provinciali.

Di conseguenza, non si ravvisa la necessità di adottare misure di razionalizzazione in relazione alla partecipazione diretta sia in APT SpA che in Arriva Udine SpA, in quanto si ritiene prevalente l’interesse pubblico a salvaguardare la continuità e gli standard dei servizi pubblici erogati, nonché a preservare la convenienza economica connessa alla detenzione della medesima partecipazione (es.: art. 9, c.54, L.R. n. 3/2002).

Ad ogni buon conto, si specifica che le società Arriva Udine SpA e APT SpA detengono, a loro volta, partecipazioni societarie che, tuttavia, non rilevano ai fini della revisione ordinaria, in quanto non si tratta di partecipazioni di controllo ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.

IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A..

In occasione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi SpA risultava ancora detenuta dal Comune di Fogliano Redipuglia, seppure sottoposta a procedura di liquidazione.

A tale proposito, si dà atto che in data 17/12/2019 la medesima società è stata cancellata dal registro delle imprese e, dunque, non rientra tra le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019.

La società è stata oggetto di procedura di liquidazione a seguito di deliberazione dell’Assemblea dei Soci nell’anno 2015. Con Assemblea dei Soci del 30/04/2019 era stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2018 ed il piano di riparto. Le informazioni relative alla liquidazione della società e agli effetti economico-finanziari nei confronti del Comune di Fogliano Redipuglia sono contenute nella relativa scheda allegata, predisposta in relazione a partecipazione diretta non più posseduta alla data del 31/12/2019.

Considerato quanto sopra e visti i contenuti delle precedenti revisioni (straordinaria e ordinaria per gli anni 2017 e 2018) e delle variazioni intervenute successivamente, è stata condotta un’analisi sulle singole società partecipate, sulla base dei criteri contenuti negli articoli 20 e 4 del TUSP.

In particolare l’art. 20 dispone specifici parametri di valutazione di ogni singola partecipazione:

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell’art. 20:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Le risultanze dell'analisi sono contenute nelle schede allegate, alle quali si rinvia.

Si rileva che l'art. 26 del TUSP al comma 12-quinquies dispone una normativa di carattere transitorio e fissa la soglia di fatturato medio a cinquecentomila Euro, anziché ad un milione di Euro, quale parametro di valutazione. Come specificato dagli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, la soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2024.

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (*cd. vincolo di scopo*);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (*cd. vincolo di attività*);

Tenuto conto che ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (*società con dipendenti in numero inferiore agli amministratori, società con fatturato inferiore a 500.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect..*);

Considerato che, *“come ricordato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19/2017/INPR), il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, ribadendo come all'atto ricognitivo possa corrispondere un esito rimesso “alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata*

(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)”” (Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia, deliberazione n. 413/2019/PAR);

Ciò premesso e considerato il perimetro oggettivo del Piano di razionalizzazione come dalle n. 5 schede allegate, si propone il mantenimento delle seguenti società:

1. IRISACQUA Srl;
2. ISONTINA AMBIENTE Srl;
3. Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA;
4. Arriva Udine Spa (ex Autoservizi F.V.G. SpA – SAF);

fermo restando che la società GAL CARSO - LAS KRAS e le altre partecipazioni indirette non rilevano ai fini dell'art. 20 del TUSP.

Come per le precedenti revisioni, anche l'esito della presente Revisione ordinaria dovrà essere:

- I. trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 20 comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
- II. trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione *“Partecipazioni”* (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- III. pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai *“Provvedimenti”*.

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Vista la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2017/INPR del 21/12/2018, con la quale la Corte dei Conti ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni;

Richiamata la delibera n. 35 del 27/11/2024 approvata dall'Assemblea Regionale d'Ambito avente a d oggetto: *“Approvazione della Relazione di ricognizione delle gestioni ai sensi dell'articolo 30 del*

D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Aggiornamento anno 2023.”, pervenuta al protocollo comunale in dd 27/11/2024 prot. n. 7673; di cui si allega la relazione;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 149 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa;

SI PROPONE

1. Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
2. di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R.n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa;

[--_Hlk183689457--]IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai 14 componenti presenti

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con successiva e separata votazione unanime favorevole espressa dai 16 componenti presenti, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1 , comma 19, così come modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 12 dicembre 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 12 dicembre 2024.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Pisano dott.ssa Cristiana

Il Segretario
F.to Rossi dott.ssa Monica

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 21/12/2024 al 04/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Fogliano Redipuglia, lì 21/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Rag.ra Annalia Vescovi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 16/12/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Rag.ra Annalia Vescovi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 21/12/2024

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag.ra Annalia Vescovi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VESCOVI ANNALIA

CODICE FISCALE: VSCNNL61P50E098F

DATA FIRMA: 19/12/2024 13:16:43

IMPRONTA: 1D806E7209D8BD2C18843F6BB0C86C135A3F61B8AC11A05D39051A004235AB65
5A3F61B8AC11A05D39051A004235AB650B070D76044BA6BD296DB384375FD190
0B070D76044BA6BD296DB384375FD1904485B272A5A6850CA3B425466E845A41
4485B272A5A6850CA3B425466E845A4129D13308D33E732D7BA832F5ED934698